



**COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO**  
Provincia di TREVISO

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DELL'OGD "CITTA' D'ARTE E VILLE  
VENETE DEL TERRITORIO TREVIGIANO"**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.01.2018, esecutiva.  
Depositato presso la Segreteria Comunale dal 12.02.2018 al 14.03.2018,  
non sono pervenute osservazioni.



## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OGD "CITTÀ D'ARTE E VILLE VENETE DEL TERRITORIO TREVIGIANO"**

### **Art. 1 – Finalità**

Il presente Regolamento ha la finalità di disciplinare il funzionamento della Organizzazione di Gestione della destinazione – OGD delle “Città d'arte e Ville Venete del territorio trevigiano”, costituita ai sensi dell'art 9, secondo comma, della Legge della Regione Veneto n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2286/2013, con la sottoscrizione del Protocollo d'intesa, con le opportune variazioni, tra i soggetti di seguito indicati:

Provincia di Treviso e i Comuni di Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Cappella Maggiore, Carbonera, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Fregona, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Miane, Mogliano Veneto, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Oderzo, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zero Branco, C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno, Ente Parco Regionale del Sile, ULSS n. 2 Marca Trevigiana – Treviso, UNIONE MONTANA Prealpi Trevigiane, UNIONE MONTANA del Grappa, Ciset Università Cà Foscari Venezia, Unascom Confcommercio – Associazione Albergatori, CNA Treviso, Confagricoltura – Agriturist, Coldiretti – Terranostra, CIA Treviso – Turismo Verde, Confartigianato Marca Trevigiana, Unindustria Treviso, AerTre s.p.a., Unpli Comitato Provinciale Treviso, Associazione "Guide di Marca", Associazione Accompagnatori Turistici "Treviso Incoming", G.A.L. Alta Marca Trevigiana, Consorzio di imprese città d'arte e ville venete "Il Giardino di Venezia", Associazione Artigianato Trevigiano – Casartigiani, A.Ve.Pro.Bi – Associazione veneta dei produttori biologici e biodinamici (Campagnola di Zevio – Vr), Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, Associazione Altamarca, Consorzio Pro Loco del Valdobbiadene, Consorzio Pro Loco Prealpi, Istituto Diocesano "Beato Toniolo. Le vie dei Santi", Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, di seguito indicate come le parti.

## **Art. 2 – Forma dell'OGD**

L'OGD delle “Città d'arte e Ville Venete del territorio trevigiano” opera come “Tavolo di confronto” ai sensi della DGR n. 2286/2013.

## **Art. 3 – Presidenza dell'OGD**

L'OGD delle “Città d'arte e Ville Venete del territorio trevigiano” è presieduta dal Presidente o suo delegato della Provincia di Treviso.

## **Art. 4 – Sede dell'OGD e funzioni di segreteria**

La sede dell'OGD è presso l'Amministrazione Provinciale di Treviso. Le funzioni di segreteria vengono svolte da personale individuato dalla Cabina di Regia

## **Art. 5 – Durata**

L'OGD ha durata di dodici anni a decorrere dal 13/07/2015, data di riconoscimento della Regione del Veneto; le parti si riservano di valutare, in base all'esperienza acquisita nel periodo, se rinnovare l'accordo, anche attraverso la configurazione di altre forme associative, nel rispetto della normativa vigente.

E' accordata la possibilità ad altri soggetti pubblici e privati di aderire all'OGD, in base a quanto previsto dall'articolo 12.

## **Art. 6 – Costituzione, funzioni, convocazione e deliberazioni**

Il Tavolo di confronto dell'OGD delle “Città d'arte e Ville Venete del territorio trevigiano” è composto da un rappresentante per ciascuno dei soggetti sottoscrittori indicati dall'art. 1, nominati secondo i rispettivi ordinamenti.

La partecipazione è gratuita.

1) Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

- a) in armonia con la programmazione regionale e tenuto conto del Destination Management Action Plan (DMAP) approvato, definisce la governance turistica della destinazione e la pianificazione strategica unitaria delle conseguenti attività, nel rispetto delle finalità e competenze proprie di ciascun soggetto partecipante;
- b) individua gli obiettivi da raggiungere e l'ordine di priorità delle azioni, anche attraverso l'approvazione di appositi piani strategici annuali e/o pluriennali;
- c) approva il Protocollo d'intesa e i regolamenti interni, oltre alle eventuali relative modifiche, con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto;
- d) elegge la Cabina di regia;
- e) fissa gli impegni e le responsabilità delle parti, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità generali concernenti l'allocazione delle risorse economiche dell'OGD;
- f) delibera lo scioglimento anticipato dell'OGD, con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto.

L'OGD viene convocata dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, con preavviso di almeno 10 giorni.

Salvo i casi di cui alle precedenti lettere c) e f), le riunioni sono valide allorché, contemporaneamente, sia presente almeno la metà più uno dei componenti e almeno il 51% dei soggetti pubblici. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza più uno dei votanti, salvo in ogni caso il voto favorevole del 51% dei soggetti pubblici votanti; le astensioni non sono computate come voto. Sono ammesse deleghe, purché formulate per iscritto e nel numero massimo di tre per ciascun componente;

Le sedute vengono verbalizzate da personale individuato ai sensi dell'art. 4, che provvederà ad inoltrare copia del verbale a tutti i componenti. Le sedute non sono pubbliche. Su invito del Presidente, possono altresì partecipare ed intervenire, senza diritto di voto, funzionari del Comune, esperti o consulenti nelle materie in trattazione.

- 2) la Cabina di regia viene eletta dal Tavolo di confronto e dura in carica 3 anni; la partecipazione è gratuita. I soggetti promotori Comune di Treviso, Camera di Commercio I.A.A. di Treviso – Belluno e Provincia di Treviso fanno parte in ogni caso e di diritto della Cabina. La stessa è altresì composta da 5 soggetti pubblici e 5 privati, per un numero totale di 13 membri. La Cabina elegge tra i propri componenti il Presidente della Cabina stessa.

La Cabina viene convocata dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, con preavviso di almeno 10 giorni.

La “Cabina di regia” si avvale della consulenza scientifica del Ciset che partecipa alle sedute senza diritto di voto; la consulenza è gratuita.

La Cabina cura l’attuazione del programma e il perseguimento degli scopi dell’OGD stessa, in ottemperanza a quanto deciso dal Tavolo, svolgendo quindi le seguenti funzioni:

- a) definisce le azioni e le attività progettuali, stabilisce le relative modalità di realizzazione, determinando le modalità per la gestione dei fondi dell'OGD e ne verifica l’attuazione;
- b) delibera sulle domande di ammissione e sulla decadenza ed esclusione dei partecipanti, in base ai criteri del presente Regolamento;
- c) approva la programmazione e la rendicontazione economico –finanziaria dell’OGD;
- d) in generale, svolge tutti i compiti e le funzioni non espressamente attribuite al Tavolo di confronto.

Le riunioni e le votazioni sono valide allorché, contemporaneamente, sia presente almeno la metà più uno dei componenti e vi sia il voto favorevole della maggioranza più uno dei votanti.

- 3) In ogni caso restano ferme le competenze e le funzioni proprie di ciascun partecipante.

## **Art. 7 – Programmazione e linee di intervento**

Entro il mese di settembre di ciascun anno la Cabina di Regia sottopone al Tavolo di confronto l'aggiornamento del Destination Management action plan (DMAP) in cui vengono individuate le tematiche – sulla base dei fattori di specificità e di interesse – nei confronti delle quali l'OGD promuove il coordinamento delle attività in capo ai soggetti interessati e che verranno realizzate nel corso del triennio successivo, con relativo piano economico.

## **Art. 8 – Gestione manageriale dell'Organismo di gestione di destinazione e interventi ulteriori**

Per raggiungere gli obiettivi generali suddetti l'OGD può dotarsi di forme gestionali di tipo manageriale, da reperire all'esterno della Pubblica Amministrazione mediante procedura di evidenza pubblica. In ogni caso la durata di tali gestioni non può essere superiore a tre anni e le relative risorse sono reperite tra quelle costituite dalle quote che le parti versano ai sensi del successivo articolo.

Eventuali ulteriori interventi non inseriti nel DMAP sono a carico dell'Ente/Associazione/soggetto promotore, senza altro onere aggiunto a carico dell'OGD.

Ogni intervento del DMAP è accompagnato da un programma di comunicazione strategica (comunicazione, coinvolgimento, condivisione).

## **Art. 9 – Impegni e responsabilità delle parti**

### Linee di intervento generali

Le parti s'impegnano a partecipare attivamente e continuamente allo sviluppo del turismo, nonché a contribuire alla pianificazione ed organizzazione di iniziative coordinate da inserire nel DMAP (Destination Management Action Plan).

Le parti si impegnano a promuovere politiche attive per razionalizzare gli Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica o altre forme di promozione del territorio, in risposta alle specifiche esigenze del mercato turistico.

### Obiettivi specifici

Le parti s'impegnano a promuovere in particolare il territorio come teatro di incontro tra le diverse categorie produttive degli ambiti di riferimento dell'OGD, come leva di marketing territoriale e turistico, promuovendo le eccellenze eno gastronomiche, del consumo e dell'intrattenimento. L'operazione si avvarrà di una serie di iniziative di contorno atte a:

1. razionalizzare, omogeneizzare e coordinare i sistemi di informazione ai turisti, volte a dare un'immagine coordinata dell'OGD in base alle indicazioni fornite dalla Regione Veneto;
2. realizzare attività di marketing e promozionali (piano di comunicazione, strategia di vendita di pacchetti turistici, ottimizzazione rapporti con i turisti, mostre, eventi, spettacoli collegati a iniziative di valorizzazione delle attività locali, eventi culturali e manifestazioni che, anche se non inserite tra gli

interventi delle schede progetto del DMAP, hanno ottenuto nelle edizioni finora svolte importanti risultati di animazione, attrazione e fidelizzazione in ambito turistico. L'obiettivo è quello di promuovere una maggiore integrazione di questi eventi nelle attività di comunicazione e animazione dell'OGD;

3. avviare un'attività di monitoraggio e condivisione di buone pratiche che porti ad una programmazione di progetti a supporto della promozione turistica.

Tali progetti potranno essere avviati anche oltre le tempistiche di realizzazione degli interventi previsti dal DMPA e collegati ad eventi organizzati nell'ambito dell' OGD.

I Comuni facenti parte dell'OGD devono versare ogni anno, a partire dal 2018, la quota pari al 25% degli introiti incassati nell'anno precedente dell'Imposta di soggiorno o, per i Comuni che non hanno l'Imposta di soggiorno, la quota di cui alla tabella allegata. Ciascuna quota è destinata a garantire il funzionamento degli Uffici IAT e ad assicurare interventi di marketing turistico. Per i Comuni che mettono a disposizione i locali da destinare a sedi IAT la quota è diminuita dei costi di locazione o altri costi connessi debitamente documentati.

La Camera di Commercio di Treviso - Belluno, al fine di garantire adeguate forme di integrazione in particolare con la componente privata nonché alla luce delle competenze affidatele per legge, si impegna – nei limiti dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni anche statutarie vigenti - a condividere in seno all'OGD le proposte progettuali riguardanti attività di marketing territoriale e di attrazione turistica e a versare annualmente all'OGD medesima un importo che la stessa Camera di Commercio definisce all'interno delle somme legate ai propri progetti di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione del turismo, somme come risultanti a seguito dell'incremento del 20% del diritto annuale e sintantoché detto incremento sarà autorizzato. In ogni caso tale importo verrà versato una volta che l'OGD abbia approvato i programmi di attività di marketing turistico e promozionali annuali e sarà proporzionato all'entità di questi, senza che in ogni caso lo stesso si indirizzi alla gestione e funzionamento degli IAT.

I Comuni che hanno approvato il Regolamento dell'imposta di soggiorno o che intendono approvarlo si impegnano ad armonizzarlo con lo schema tipo allegato, possibilmente entro il 31 marzo 2018.

La Provincia di Treviso mette a disposizione il materiale promozionale a suo tempo realizzato anche in formato digitale.

#### **Art. 10 – Verifica dei risultati**

La Cabina di Regia predispone una relazione sullo stato di avanzamento del DMAP e i risultati raggiunti ogni 3 mesi e redige la relazione annuale entro il 15 settembre che sarà illustrata al Tavolo di confronto. Tale adempimento compete alla struttura manageriale di cui all'articolo 8 qualora individuata.

Le relazioni vengono rese note a tutte le parti a cura della segreteria dell'OGD.

### **Art. 11 – Forme di consultazione**

L'OGD, in base alle specifiche tematiche di volta in volta trattate, può attivare forme di consultazione con altre OGD e con altri soggetti, al fine di garantire la partecipazione, la trasparenza e la parità di trattamento dei soggetti operanti in ambito turistico.

Il Tavolo deciderà di volta in volta, a seconda delle esigenze, le modalità di consultazione.

### **Art. 12 – Criteri nuove adesioni, recesso, decadenza, esclusioni**

Possono aderire e quindi partecipare all'OGD, purché portatori attivi di interessi in campo turistico, soggetti privati e in specie associazioni, qualora rappresentativi del sistema economico locale e in grado di garantire il coinvolgimento della generalità delle imprese di settore, e soggetti pubblici. I partecipanti cessano di far parte dell'OGD per recesso, decadenza ed esclusione. Chi intende recedere deve motivare la scelta e darne apposita comunicazione scritta alla Cabina di Regia. La decadenza ha invece luogo qualora il soggetto privato perda le caratteristiche per l'adesione, oltre che nel caso in cui tale soggetto venga assoggettato a procedure fallimentari o concorsuali, come stabilito dal codice civile. L'esclusione viene infine disposta qualora un partecipante non osservi le disposizioni statutarie e regolamentari o le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti, ovvero non rispetti gli obblighi assunti verso l'OGD. In tali casi il partecipante è invitato dalla Cabina di regia tramite la segreteria per iscritto, a regolarizzare la propria posizione. L'esclusione potrà essere deliberata se, trascorsi tre mesi dal sollecito, resterà inadempiente. L'esclusione potrà essere inoltre disposta nei confronti del partecipante che svolga azioni in contrasto con le finalità e gli indirizzi dell'OGD.

#### **ALLEGATI:**

- **SCHEMA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO E PROSPETTO TARIFFE UNIFICATE**



**COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO**  
Provincia di TREVISO

**REGOLAMENTO COMUNALE  
SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 18.01.2018, esecutiva.  
Depositato presso la Segreteria Comunale dal 12.02.2018 al 14.03.2018,  
non sono pervenute osservazioni.

In vigore dal 15.03.2018 e applicabile dal 15.05.2018.



## Indice regolamento dell'imposta di soggiorno

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.

Articolo 2 – Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito.

Articolo 3 - Soggetto passivo.

Articolo 4 - Esenzioni ed agevolazioni.

Articolo 5 – Misura dell'imposta.

Articolo 6 - Obblighi tributari.

Articolo 7 – Versamento dell'imposta.

Articolo 8 - Disposizioni in materia di accertamento.

Articolo 9 – Sanzioni e interessi.

Articolo 10 - Riscossione coattiva.

Articolo 11 – Rimborsi.

Articolo 12 – Contenzioso.

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2 – Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito**

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive così come definite al Titolo II, Capo I della L.R. n. 11 del 14 giugno 2013, situate nel Comune di Pieve di Soligo.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli forniti in collaborazione con Provincia e Regione, quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e quelli relativi ai servizi pubblici locali inerenti all'ambito turistico.

## **Articolo 3 - Soggetto passivo**

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 1 che si trovano nel territorio del Comune di Pieve di Soligo e non risulta iscritto all'anagrafe dello stesso.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 1, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5 - ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.

## **Articolo 4 - Esenzioni ed agevolazioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
  - i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età.
  - i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;

- i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica ed un accompagnatore per ciascuno di loro;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

### **Articolo 5 – Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge di 5 euro per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'art 2, comma 1, in modo da tener conto delle caratteristiche, dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo. Il criterio adottato è il riferimento alla tipologia della struttura ricettiva in quanto la classificazione della struttura dipende dalla tipologia dei servizi offerti e, in relazione a questi, viene determinato proporzionalmente il prezzo.
2. La determinazione delle aliquote, ai sensi dell'art. 42, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000, viene disposta con deliberazione Giunta secondo i criteri di cui al comma precedente.
3. L'imposta è applicata per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.
4. Per l'anno 2018, in sede di prima applicazione del presente regolamento e, fatta salva la possibilità di variarle con apposita delibera annuale di Giunta Comunale, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 2, vengono definite le seguenti tariffe:
  - Euro 1,00 al giorno per persona e per pernottamento nei bed and breakfast e in ogni altra struttura ricettiva;
  - Euro 0,50 al giorno per persona e per pernottamento solo nel caso delle locazioni brevi, ovvero di durata non superiore a 30 giorni.

### **Articolo 6 – Obblighi tributari**

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 4.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre:
  - Ad informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel

- sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio del Comune all'uopo individuato;
- A riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
  - A presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
  - A segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
4. La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2, in quanto agenti contabili, dovranno trasmettere al Comune, in formato cartaceo, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su modello approvato con DPR n. 194/1996 – All. B.

#### **Articolo 7 - Versamento dell'imposta**

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Pieve di Soligo.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla scadenza di ciascun trimestre solare secondo le modalità che verranno comunicate dall'Amministrazione comunale.
3. Il gestore della struttura ricettiva, nel caso in cui la somma relativa al trimestre di riferimento, riscossa a titolo di imposta di soggiorno, non superi i 20 euro, potrà effettuare un unico versamento entro il sedicesimo giorno dalla scadenza del trimestre successivo.

#### **Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
  - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

#### **Articolo 9 – Sanzioni e interessi**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

#### **Articolo 10 - Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 11 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La richiesta di compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

#### **Articolo 12 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OGD "CITTA' D'ARTE E VILLE VENETE DEL TERRITORIO TREVIGIANO"**  
**TABELLA QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 9) - ELABORAZIONI Ciset**

= comuni con introito I.S. nel 2016

(\*) = deliberata applicazione I.S.

(A) = comuni con permanenza media anomala. Ricalcolo presenze sulla base della permanenza media provinciale

<b>Comuni OGD</b>	presenze 2016	presenze 2016 ricalcolate con p.m. 2,1	Incasso effettivo 2016	Ipotesi introito Media €/pp	quota 25% OGD	Quota fissa comuni presenze=0
<b>comune</b>	Fonte: Reg. Veneto(**)			<b>1,2</b>	<b>0,25</b>	
26086 - Treviso	238982		284777		71194	
26043 - Mogliano Veneto	224177		326790		81698	
26091 - Villorba	100661		110048		27512	
26021 - Conegliano	99328		100000		25000	
26063 - Preganziol	98737		138433		34608	
26012 - Castelfranco Veneto	66738			80086	20021	
26004 - Borso del Grappa	49938			59926	14981	
26092 - Vittorio Veneto	45984		39122		9781	
26081 - Silea	45187			54224	13556	
26064 - Quinto di Treviso(*) (dal 27/12/17)	44923			53908	13477	
26051 - Oderzo	43781		30000		7500	
26082 - Spresiano	36890			44268	11067	
26087 - Valdobbiadene	34156		37579		9395	
26046 - Montebelluna	31110			37332	9333	
26058 - Ponte di Piave	29184			35021	8755	
26059 - Ponzano Veneto	27967		38100		9525	
26003 - Asolo	25720			30864	7716	
26089 - Veduggio	22538			27046	6761	
26018 - Cison di Valmarino(*) (dal 1/12/2017)	21614			25937	6484	
26054 - Paderno del Grappa	19196			23035	5759	
26084 - Tarzo	17168			20602	5150	
26027 - Follina	14040			16848	4212	
26069 - Roncade	13984			16781	4195	
26057 - Pieve di Soligo	13842			16610	4153	

26013 - Castello di Godego (A)	13249	2364	2837	709
26026 - Farra di Soligo	12228		14674	3668
26067 - Revine Lago	11519		13823	3456
26034 - Gorgo al Monticano	11317		13580	3395
26024 - Crespano del Grappa	11099		13319	3330
26023 - Cornuda (A)	10463	1867	2240	560
26010 - Casier	9742		11690	2923
26073 - San Pietro di Feletto	9660		11592	2898
26014 - Cavaso del Tomba	7747		9296	2324
26039 - Maser	6441		7729	1932
26035 - Istrana	5850		7020	1755
26001 - Altivole	5831		6997	1749
26068 - Riese Pio X	5533		6640	1660
26077 - San Zenone degli Ezzelini	4681		5617	1404
26022 - Cordignano	4615		5538	1385
26038 - Mareno di Piave	4591		5509	1377
26093 - Volpago del Montello	3480		4176	1044
26095 - Zero Branco	3310		3972	993
26065 - Refrontolo	3287		3944	986
26040 - Maserada sul Piave	3200		3840	960
26066 - Resana	3007		3608	902
26036 - Loria	2995		3594	899
26074 - San Polo di Piave	2499		2999	750
26025 - Crocetta del Montello	2398		2878	719
26042 - Miane	2234		2681	670
26007 - Cappella Maggiore	2047		2456	614
26029 - Fonte	1880		2256	564
26011 - Castelfucchio	1856		2227	557
26078 - Sarmede	1832		2198	550
26085 - Trevignano	1723		2068	517
26030 - Fregona	1695		2034	509
26061 - Possagno	1260		1512	378
26008 - Carbonera	972		1166	292
26080 - Sernaglia della Battaglia	972		1166	292

26047 - Morgano	717		860	215	
26056 - Pederobba	654		785	196	
26045 - Monfumo	573		688	172	
26090 - Vidor	422		506	127	
26017 - Cimadolmo	0		0	0	125
26020 - Colle Umberto	0		0	0	125
26048 - Moriago della Battaglia	0		0	0	125
26062 - Povegliano	0		0	0	125
26070 - Salgareda	0		0	0	125
26075 - Santa Lucia di Piave	0		0	0	125
26079 - Segusino	0		0	0	125
26088 - Vazzola	0		0	0	125

TOTALE	1543424	1104849	732204	459263	1000
--------	---------	---------	--------	--------	------

TOTALE TASSA SOGGIORNO INCASSI + STIME	1837053
---	---------

TOTALE QUOTA PER OGD STIMA	460263
----------------------------	--------

SOMMA PER I 9 COMUNI CHE HANNO APPLICATO T.S.	PRESENZE 913773	INTROITI 1104849
TASSA DI SOGGIORNO MEDIA		1,2

Fonte dati: Regione Veneto :[http://statistica.regione.veneto.it/banche\\_dati\\_economia\\_turismo\\_turismo4.jsp](http://statistica.regione.veneto.it/banche_dati_economia_turismo_turismo4.jsp)